



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 22399 / 128.11.2016 del 03 NOV. 2016 Pos. n. 10

Assessorato regionale delle Attività produttive
Dipartimento regionale delle Attività produttive
Area 2 – Servizi generali
Palermo
(Rif. Nota 15/09/2016 n. 46443)

Oggetto: *Applicazione art. 6 della l.r. 23/91 – Fondo di cui alla l.r. 6 giugno 1975, n. 42 – Personale RESAIS.*

1 . Con la nota in riferimento si rappresenta che, a seguito della consultazione n.14565 del 7/7/2016, in ordine alla applicabilità al personale RESAIS dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale 10 marzo 2015, n. 70, questo Ufficio ha rilevato che le disposizioni contenute nella suddetta normativa concernono “... un adeguamento agli indici ISTAT dell'indennità di prepensionamento, limitato nel tempo (periodo 1991/1993), secondo la previsione di una normativa speciale di settore, già riconosciuto ... pure in base a successivi accordi sindacali e conciliativi”.

Al riguardo si chiedono ulteriori chiarimenti in quanto “con la nota n.2902 del 5.9.2016, il Dirigente Generale della RESAIS ha evidenziato che non risulta chiaro se al personale interessato vadano riconosciuti gli arretrati” posto che “tale eventualità comporterà l'incremento della copertura finanziaria attuale del capitolo 242533 del bilancio della Regione Siciliana”.

La nota n.2902 del 5.9.2016 della RESAIS e l'Accordo sindacale dell'8 marzo 2000, sono stati prodotti in copia, su richiesta dello Scrivente, in data 13 ottobre 2016.

2. Si premette che questo Ufficio non può che richiamare le considerazioni già espresse nel precedente parere n.14565 del 7 luglio 2016, nei punti salienti che in questa sede interessano maggiormente.

In particolare, si ribadisce che *“l'aumento per le indennità previste dalla l.r. n. 42/75, in misura percentuale pari all'incremento dell'indice ISTAT, con decorrenza dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della legge n. 23/1991, e successivamente dal 1° gennaio di ogni anno, è limitato, ad un massimo di tre anni.”*

Si tratta, come visto, di un adeguamento agli indici ISTAT dell'indennità di prepensionamento, limitato nel tempo (periodo 1991/1993), secondo la previsione di una normativa speciale di settore, già riconosciuto (e verosimilmente corrisposto) pure in base a successivi accordi sindacali e conciliativi.

A tal proposito giova richiamare l'accordo sindacale dell'8 marzo 2000, stilato tra le OO.SS ed il Governo Regionale *“per definire il contenzioso in materia di indennità di prepensionamento”*, in cui, punto A, *“viene riconosciuto un incremento lordo della relativa indennità mensile pari alla percentuale rilevata dall'ISTAT per l'anno immediatamente precedente”* e, nel quale, punto B, si conviene che *“il trattamento verrà incrementato con cadenza annuale solo per altre due volte”*; e si stabilisce (punto C) che *“la somma risultante alla fine del triennio per effetto del calcolo come sopra delineato, resta fissa e congelata ed immutabile per il futuro, incrementa l'indennità di prepensionamento”*.

Pertanto, sarà cura dell'Amministrazione richiedente valutare se l'indennità *de qua* sia stata adeguata agli indici ISTAT, e già corrisposta al personale RESAIS (come appare assai probabile), senza che verosimilmente vi sia possibilità alcuna, alla luce del quadro normativo richiamato, di riconoscere emolumenti *“arretrati”*, in quanto la medesima indennità dovrebbe risultare (già da tempo) adeguata ai suddetti indici, nei termini e nei limiti sopra prospettati.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.


* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta



Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. A. Di Salvo - Avv. G. Amico)



L'AVVOCATO GENERALE
Cons. Romeo Palma

